Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. **1894** 6 106/11/2017 del

1 0 AGO. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

(rif. nota 11 luglio 2017 n. 24962)

e, p. c. Presidenza della Regione Ufficio di Gabinetto del Presidente

OGGETTO: Comune di Bronte. Struttura di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Autorizzazione al funzionamento ed iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali. Artt. 26 e 28 L.r. n. 22/1986. Quesito.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta di avere attivato la procedura prevista dall'art. 28 della L.r. n. 22/1986 per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di una struttura di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, sita in Bronte, richiedendo i pareri previsti dalla citata norma sia all'Azienda Sanitaria Pubblica (A.S.P.) che al Comune.

L' "autorizzazione al funzionamento", cui consegue la contemporanea iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 26 della stessa legge, viene rilasciata "sentita l'amministrazione comunale" attraverso un parere espresso dall'Ufficio tecnico comunale.



Ora, nella fattispecie in esame, a fronte dell'acquisizione dei pareri favorevolmente resi dall'A.S.P. e dall'Ufficio tecnico comunale di Bronte, il Sindaco di quel Comune, con nota n. 13796 del 2 luglio 2017, allegata alla richiesta in esame - indirizzata, tra gli altri, al Presidente della Regione e a codesto Dipartimento - ha presentato una formale richiesta di sospensione dell'iter autorizzativo in corso, evidenziando "vizi di natura procedurale".

Ciò posto, al fine di evitare futuri contenziosi in ordine allo specifico servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, si chiede l'avviso di questo Ufficio sulla "legittimità" della procedura fino ad oggi seguita per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle predette strutture.

In particolare, si chiede di chiarire se l'acquisizione del parere rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune sul cui territorio andrà ad insistere la struttura di accoglienza assolva al dovere di sentire l'amministrazione comunale interessata.

2. Sul quesito posto si osserva quanto segue.

L'art. 28 della L.r. 9 maggio 1986, n. 22, recante Riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali in Sicilia, statuisce che: "Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, le strutture socio-assistenziali residenziali o diurne per minori, adulti ed anziani, anche in stato di non autosufficienza parziale o totale, sono soggette alla autorizzazione al funzionamento.

L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata dall'Assessore regionale per gli enti locali, entro sei mesi dalla istanza, in esito al parere igienico-sanitario dell'unità sanitaria locale competente (oggi ASP), sentita l'amministrazione comunale, nonché l'autorità scolastica ove trattasi di strutture utilizzate per attività di istruzione".

La norma in esame disciplina l'autorizzazione al funzionamento, e la conseguente iscrizione all'albo di cui all'art. 26 della medesima legge, delle strutture socio - assistenziali



operanti in Sicilia.

Le predette strutture, ai sensi del D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158¹ e della circolare

dell'Assessore per gli enti locali 5 marzo 1997, n. 1, svolgono, tra l'altro, attività di

assistenza domiciliare agli anziani, di accoglienza a gestanti, ragazze madri e donne in

difficoltà e di alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

I Comuni, sul cui territorio insiste la struttura, sono sentiti da codesto Dipartimento sia

nella fase del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento (cfr. art. 28, comma 2, cit.) che

in quella di revisione annuale dell'albo delle istituzioni socio - assistenziali (cfr. art. 26.

comma 4).

Come rappresentato da codesto Dipartimento nella richiesta in esame, sino ad oggi, ai fini

del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, il Comune interessato è stato sentito

richiedendo un parere all'Ufficio tecnico comunale.

Oggi, la procedura de qua viene utilizzata anche per il rilascio di autorizzazioni al

funzionamento di strutture di primissima accoglienza di minori stranieri non accompagnati,

che devono essere autorizzate o accreditate, ai sensi della vigente normativa regionale in

materia.

Al riguardo il Sindaco di Bronte, con la citata nota n. 13796 del 2 luglio 2017, osserva che,

l'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142² dispone che: "Le strutture di prima

accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui

territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione

con gli enti locali".

¹ Il D.P.Reg. n.158/1996, reca Approvazione degli schemi di convenzione - tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio - assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

² Il Dlgs. n.142/2015 recepisce la direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché la direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della

revoca dello status di protezione internazionale.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 – e.mail: mariarosa. brancato @.regione.sicilia.it

3

Alla luce della superiore disposizione e di quanto previsto dal successivo art. 19-bis, che

attribuisce una funzione di direzione all'ente locale competente nei confronti delle strutture

di prima accoglienza di minori stranieri che operano sul suo territorio, il Sindaco di Bronte

contesta la procedura sinora seguita da codesto Dipartimento che ritiene "sentita"

l'Amministrazione comunale con il parere reso dall'Ufficio tecnico del Comune.

Nella predetta nota il Sindaco richiama, altresì, l'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero

dell'Interno 1 settembre 2016, recante Istituzione di centri governativi di prima

accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati, che così statuisce: " Le

strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno tramite procedura

ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di

ciascuna struttura".

Infine, viene richiamata una Direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016, che

prevede una clausola di salvaguardia per i comuni che, come quello di Bronte, hanno

aderito al progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Nella nota in riferimento codesto Dipartimento, senza richiamare in alcun modo la predetta

normativa statale, si limita a chiedere a questo Ufficio se è "legittima" la prassi sinora

seguita.

Al quesito, posto nei superiori termini, non può che rispondersi che la prassi sinora seguita,

è "legittima", in relazione alle strutture che forniscono i servizi socio - assistenziali

individuati dal D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158.

La stessa, invero, potrebbe essere riconsiderata - anche in relazione al ruolo rilevante

riconosciuto agli enti locali dalla citata normativa statale ed europea - nel caso di

autorizzazione al funzionamento di strutture destinate all'accoglienza di migranti e,

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it
Resp. del proced.: Avv.Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 — e.mail: mariarosa. brancato @.regione.sicilia.it

4

soprattutto, dei minori stranieri non accompagnati.

Tuttavia, venendo in rilievo anche norme di fonte statale che richiedono un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, e in considerazione della delicatezza della materia in esamo, si invita codesta Directimente a continuata della delicatezza della

materia in esame, si invita codesto Dipartimento a sentire al riguardo le competenti autorità

statali e, in particolare, gli Uffici del Ministero dell'Interno. Si resta, comunque, a

disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il presente parere viene esteso per opportuna conoscenza all'Ufficio di Gabinetto del

Presidente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Maria Rosa Brancato

OCATO GENERALE
Maria Mattarella
M. Hallaulla



